

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 208)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa popolare a norma dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1963

Concessione di una pensione alle casalinghe anziane

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Alle persone di sesso femminile, che abbiano compiuto i 65 anni, e che versino in precarie condizioni economiche è concesso un assegno mensile di lire 5.000, che sarà erogato con decorrenza dal 1° luglio 1964 a carico della gestione « Mutualità pensioni » di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 389.

#### Art. 2.

Sono considerate ai fini del precedente articolo 1 in precarie condizioni economiche le donne:

a) che non godano di pensione diretta a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i su-

perstiti (o suoi fondi sostitutivi, o di pensione a carico dello Stato, o di altri enti pubblici, o di altri trattamenti obbligatori di previdenza, fatta eccezione per le sole pensioni di guerra);

b) che dimostrino di non essere tenute a pagare imposte dirette e di non appartenere a un nucleo familiare il cui capo famiglia sia assoggettato al pagamento della imposta complementare sul reddito.

### Art. 3.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo provvederà ad emanare le norme di attuazione con le quali sarà anche stabilita la somma annuale da stanziare per ciascun esercizio finanziario e che lo Stato dovrà versare alla « Mutualità pensioni » a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1 della presente legge.

All'onere relativo si farà fronte per l'esercizio finanziario 1962-63 con ulteriore aliquota dei maggiori proventi derivanti dall'applicazione dei provvedimenti fiscali richiamati all'articolo 20 della legge 5 marzo 1963, n. 389.